COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 219 del 29/10/2026

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE TERRE D'ELSA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MEDIOEVO IN VESTI - ABBIGLIAMENTO CIVILE DEL XIII SECOLO".

L'anno **duemilaventisei,** il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
DE PAMPHILIS VALENTINA	Assessore	Assente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONCESSIONE DI PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE TERRE D'ELSA PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MEDIOEVO IN VESTI - ABBIGLIAMENTO CIVILE DEL XIII SECOLO".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta in atti presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali con ns. protocollo n. 23952 del 27.10.2026 e presentata dal legale rappresentante del soggetto denominato "Compagnia delle Terre d'Elsa Aps", con sede legale in San Gimignano (SI) – Cortennanno - La Buca n. 60/D, al fine di ottenere il patrocinio del Comune per l'iniziativa denominata "Medioevo in vesti – Abbigliamento civile del XIII secolo" che si terrà a San Gimignano presso la Chiesa di San Lorenzo in Ponte, il giorno 15 novembre 2026 ore 15:30;

Preso atto che l'iniziativa consiste in una conferenza relativa a tessuti, colori e fogge dell'abbigliamento civile maschile e femminile in uso nel XIII secolo con relatrice Cinzia Gazzarri, tessitrice e rievocatrice esperta in storia del costume medievale;

Richiamati:

- l'art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e per il quale i Comuni e gli altri enti territoriali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base al quale i Comuni sono titolari di funzioni proprie conferite da Stato e Regioni e svolgono la propria attività anche per mezzo di iniziative esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- l'art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che sancisce la promozione della partecipazione popolare;
- l'art. 12 della L. n. 241/1990, in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- l'art. 7, comma 1, della L. n. 131/2003, in materia di sostegno da parte dei Comuni e degli altri enti locali all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici ad approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 17/04/2025;

Constatato che l'Amministrazione Comunale intende favorire la promozione di iniziative a carattere culturale e sociale promosse da associazioni ed altri soggetti pubblici o privati locali;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti del suddetto Regolamento comunale approvato con Deliberazione C.C. 17.04.2025, n. 20, esecutiva il patrocinio del Comune a manifestazioni ed iniziative di vario genere deve essere richiesto dal soggetto promotore di tali iniziative e concesso formalmente dalla Giunta Comunale con specifico atto, e che la concessione del patrocinio non comporta alcuna contribuzione economica da parte del Comune, ma non la esclude;

Ritenuto, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in Bilancio, nell'esercizio dell'autonomia dell'Ente, di valorizzare e sostenere le forme e la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla

vita della comunità e favorire l'autonoma iniziativa di cittadini ed altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività che rispondono ad interessi pubblici e ad esigenze e finalità generali del Comune e rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Ente, tramite la concessione di contributi e benefici economici ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, della legge 131/2003;

Constatato che l'Amministrazione Comunale intende favorire la promozione di iniziative a carattere culturale e sociale promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati locali senza fini di lucro regolarmente costituiti;

Ritenuto pertanto che l'iniziativa denominata "Medioevo in vesti – Abbigliamento civile del XIII secolo" possa essere motivatamente ritenuta "*di particolare interesse per la comunità di San Gimignano"* e pertanto meritevole della concessione del patrocinio del Comune di San Gimignano, ai sensi dell'art. 19 del "*Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici"*;

Dato atto che la concessione del patrocinio è finalizzata esclusivamente alla realizzazione della suddetta iniziativa e avviene secondo modalità e nel rispetto degli obblighi e delle responsabilità a carico del beneficiario del patrocinio di cui agli artt. 19 e 22 del "*Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici"*;

Constatato inoltre il grado di corrispondenza delle attività statutarie e oggetto della richiesta di vantaggi economici indiretti da parte del soggetto richiedente con i programmi e gli obiettivi del Comune, così come previsto dallo Statuto, dal Bilancio e dagli altri atti di programmazione politica e amministrativa dell'Ente e dal vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici;

Dato atto che il Comune di San Gimignano non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per le quali abbia accordato qualsiasi tipo di vantaggi economici;

Ritenuto pertanto opportuno sostenere l'Associazione "Compagnia delle Terre d'Elsa Aps", con sede legale in San Gimignano (SI) – Cortennanno- La Buca n. 60/D tramite la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale, e dell'utilizzo del logo istituzionale per l'iniziativa denominata "Medioevo in vesti – Abbigliamento civile del XIII secolo" che si terrà a San Gimignano presso la Chiesa di San Lorenzo in Ponte, il giorno 15 novembre 2026 ore 15:30;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di concedere, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e l'utilizzo del logo istituzionale a favore dell'Associazione "Compagnia delle Terre d'Elsa Aps", C.F. con sede legale in San Gimignano (SI) – Cortennanno- La Buca n. 60/D per l'iniziativa denominata: "Medioevo in vesti – Abbigliamento civile del XIII secolo" che si terrà a San Gimignano presso la Chiesa di San Lorenzo in Ponte, il giorno 15 novembre 2026 ore 15:30;
2. di dare atto che la concessione del patrocinio è finalizzata solo ed esclusivamente

alla realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 1;

3. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici approvato con Deliberazione C.C. n. 20/2025, esecutiva, tutti i soggetti beneficiari del patrocinio comunale per l’espletamento di specifiche iniziative sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso cui le promuovono, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune.

4. di dare atto che l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per le quali abbia accordato patrocini;

5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;

6. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto, e al legale rappresentante dell’Associazione destinataria della concessione del patrocinio di cui al punto 1;

7. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Segretario
MARRUCCI ANDREA	COPPOLA ELEONORA